



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2011, proposto da:  
Ritonnaro Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dagli avv. Giuliana Vosa e Paolo Vosa, con domicilio eletto  
in Salerno, alla via Velia, n. 15 c/o Avv. Antonino Esposito;

***contro***

Comune di Baronissi, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, rappresentato e  
difeso dall'avv. Rosa Maria Landi, con domicilio eletto in Salerno, alla via F.  
Cantarella n. 7;

***nei confronti di***

CO.GE.M.I.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata  
e difesa dagli avv. Pierpaolo Ardolino, Vincenzo D'Avino e Immacolata Panico,  
domiciliata presso la Segreteria del Tribunale *ex art. 25, 1° comma lett. a) c.p.a.*;

***per l'annullamento***

della determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione Gestione dello  
Sviluppo del Territorio e delle OO.PP. R.G.1442/006 del 27.10.2011 di

aggiudicazione definitiva dell'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere relative alle infrastrutture dell'area della città dei giovani e dell'innovazione II e III lotto, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Baronissi e di CO.GE.M.I.T. s.r.l.;

Viste le memorie difensive e il ricorso incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

LETTO il ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato, con il quale la società Ritonnaro Costruzioni s.r.l., come in atti rappresentata e difesa, impugnava gli esiti sfavorevoli della procedura evidenziale attivata dal Comune di Baronissi per l'affidamento, giusta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione ed esecuzione delle opere relativi alle infrastruttura dell'area denominata "Città dei giovani e dell'innovazione", conclusasi con la aggiudicazione definitiva a favore della ditta CO.GE.M.I.T. s.r.l., odierna controinteressata e ricorrente incidentale, all'uopo lamentando:

a) che – in asserita violazione del paradigma normativo di riferimento e del disciplinare di gara, non disgiunta da eccesso di potere sotto plurimo e concorrente profilo – l'aggiudicataria non avesse dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla *lex specialis*, avuto segnatamente riguardo allo svolgimento, da parte dei professionisti indicati quali componenti del costituendo raggruppamento temporaneo, di incarichi di coordinamento della sicurezza e di segmenti di attività a ciascuno di essi riservata nell'ambito del raggruppamento, in riferimento ai dieci

anni antecedenti (e ciò in relazione al dedotto e valorizzato principio, asseritamente disatteso dalla stazione appaltante, per cui ciascun mandante avrebbe dovuto essere in possesso di una quota di requisiti proporzionata al segmento di attività di prospettiva competenza, dedotta la parte di requisiti in possesso della mandataria);

b) che, in errata applicazione del disciplinare di gara, sarebbe stata omessa la documentazione di parte dei requisiti pur dichiarati all'atto di partecipazione alla gara;

c) che l'aggiudicataria non sarebbe stata in possesso della (prescritta) certificazione di qualità in corso di validità, per tal via non potendo giovare della possibilità di dimezzare la cauzione provvisoria offerta;

d) che, sotto distinto profilo, il contratto di avvalimento utilizzato non sarebbe stato idoneo ai fini partecipativi, in quanto evocativo di un mero e generico impegno dell'impresa ausiliaria;

RITENUTO che – all'atto di costituirsi in giudizio per partitamente argomentare l'infondatezza nel merito delle articolate doglianze – la controinteressata ha articolato *ad infringendum* ricorso incidentale, con il quale (oltre ad impugnare *in parte qua*, in via dichiaratamente condizionata e correlativamente gradata, le clausole del bando di gara, ove interpretate nel denegato senso della scolpita necessità, anche in caso di avvalimento integrale delle attestazioni SOA, di fornire, a pena di esclusione, dimostrazione non solo della effettiva disponibilità di queste ultime, ma anche e specificamente delle risorse economico-finanziarie e tecnico-organizzative ad esse sottese) ha inteso, in guisa prospetticamente assorbente, denunciare la concreta carenza di interesse in capo alla ricorrente, siccome in tesi latrice di offerta non idonea, in quanto:

a) del relativo raggruppamento di professionisti faceva parte l'arch. Antonio Sada, dirigente a tempo pieno del Comune di Ercolano e, come tale, impossibilitato ad

espletare incarichi di progettazione al di là dei limiti imperativi di cui all'art. 90, 4° comma d. lgs. n. 163/2006: con il che l'importo economico dichiarato, ed imputabile allo stesso, non avrebbe potuto essere utilmente considerato;

b) dall'acquisizione della certificazione di comprova dei requisiti dichiarati dai progettisti era, altresì, emerso che l'ing. Gabriele Rosco e l'arch. Carmine Spirito avevano bensì effettuato attività di progettazione utilmente valutabile ai fini del requisito economico, ma solo congiuntamente ad altri professionisti, dovendo correlativamente e proporzionalmente ridursi il valore dei progetti computabili;

c) che – procedendosi alla riforma, secondo i prospettati rilievi critici, degli importi dichiarati, la ricorrente non avrebbe in ogni caso posseduto, in relazione alle classi e categorie di lavori evocate dal bando, il prescritto requisito economico, pari a tre volte l'importo posto a base di gara, con conseguente carenza di interesse a contestare l'altrui aggiudicazione;

RITENUTO che il motivo affidato al ricorso incidentale (da esaminarsi con priorità, giusta il principio scolpito da Cons. Stato, ad. plen. n. 4/2011), risulta fondato (con correlativo assorbimento, nei termini delle considerazioni che seguono, del motivo articolato incidentalmente in via condizionata e consequenziale declaratoria di inammissibilità, per carenza di interesse, del gravame principale);

CONSIDERATO, invero:

a) che la sussistenza di un rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione appare, in principio, di per sé ostativo all'assunzione (in proprio o in concorso con altri professionisti) di incarichi professionali per conto di altre pubbliche amministrazioni (*arg.*, oltre che *ex art.* 53 d. lgs. n. 165/2001, segnatamente ed *a contrario ex art.* 90. 4° comma, 2a parte d. lgs. n. 163/2006, nella parte in cui limita prescrittivamente tale eventualità alla

ricorrenza di un rapporto di lavoro a tempo solo parziale, alla correlazione della prestazione da effettuarsi ai rapporti di impiego ed alla sussistenza del limite territoriale proprio dell'ufficio di appartenenza: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5003);

b) che – giusta il principio generale per il cui il possesso dei requisiti, ai fini della valutazione delle offerte e della loro idoneità, debba essere cristallizzato al momento di presentazione della domanda – non risulta smentito, in punto di fatto, l'assunto per cui, a tale data, l'arch. Antonio Sada (pur successivamente dimessosi) rivestiva la qualifica di dirigente a tempo indeterminato presso il Comune di Ercolano, non potendo, per tal via, utilmente presentarsi in sede di gara quale libero professionista, componente del relativo raggruppamento;

c) che – sotto distinto profilo – parimenti fondato il rilievo per cui non è, in principio, possibile considerare per intero, ai fini della dimostrazione del requisito economico, gli importi dei progetti dichiarati da professionisti che abbiano espletato il loro incarico in concorso con altri professionisti associati (al qual fine è del tutto implausibile l'assunto che, trattandosi di attività di progettazione prima preliminare, poi definitiva e quindi esecutiva, la base di computo degli importi da ridurre proporzionalmente andrebbe triplicata per tenere conto di ogni distinto livello di progettazione: e ciò, a tacere di ogni altro rilievo, in considerazione della circostanza che si tratta di importi obiettivamente omnicomprensivi, come tali attesati e certificati dalle stazioni appaltanti);

RITENUTO che le esposte ragioni siano sufficienti a giustificare la complessiva declaratoria di inammissibilità, per carenza di interesse, del gravame (sussistendo, ad avviso del Collegio, giustificate ragioni – essenzialmente riconnesse alla particolare complessità della vicenda procedimentale, interessata da distinti ricorsi

decisi in separata sede – per disporre, tra le parti costituite, l'integrale compensazione di spese e competenze di lite);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)